

Delibera n. 236/2022

Avvio di procedimento per l'adozione della disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118, e indizione della consultazione pubblica.

L'Autorità, nella sua riunione del 1° dicembre 2022

VISTO l'articolo 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: Decreto), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO l'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*" che ha modificato l'articolo 37 del Decreto, prevedendo:

- al comma 2, lettera e), che l'Autorità provveda, oltre che a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto, a «*dirimere le relative controversie*»;
- al comma 3, lettera h), che l'Autorità «*disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione*»;

VISTO altresì il comma 2 dell'articolo 10 della l. 118/2022, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al comma 3, lettera h), del Decreto «*acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applicano ai processi successivamente iniziati*»;

VISTO l'articolo 2, comma 24, lettera b), della l. 481/1995, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*", il quale stabilisce che sono definiti dalle Autorità «*i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e*

agricoltura. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo»;

- VISTO** il regolamento (CE) n. 524/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (c.d. regolamento sull'ODR per i consumatori);
- VISTA** la direttiva n. 2013/11/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva n. 2009/22/CE (c.d. direttiva sull'ADR per i consumatori);
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *“Codice del consumo”* (di seguito: Codice del consumo), e in particolare il Titolo II-bis *“Risoluzione extragiudiziale delle controversie”*;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, recante *“Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”*;
- VISTA** la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*;
- VISTA** la delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, recante il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*;
- CONSIDERATO** che le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) della l. 118/2022 hanno attribuito all'Autorità nuove funzioni relative alla disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie nei settori di competenza, mediante *“procedure semplici e non onerose anche in forma telematica”*, e che per tali controversie, da individuare con provvedimenti dell'Autorità, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione;
- CONSIDERATO** altresì che tali disposizioni acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della l. 118/2022, la quale, essendo stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2022, è entrata in vigore (ad eccezione dell'articolo 31) il 27 agosto 2022;
- RILEVATO** che pur non essendo possibile, ad oggi, stimare il numero di controversie per le quali sarà richiesto l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, si rende necessario garantire l'operatività della suddetta disciplina, per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, nelle tempistiche indicate;
- TENUTO CONTO** dell'attività propedeutica svolta dagli Uffici dell'Autorità, anche in attuazione del Protocollo di collaborazione stipulato il 13 gennaio 2022 tra l'Autorità e l'Autorità per

le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), il quale prevede che le Parti cooperino ai fini della definizione, da parte dell'Autorità, di procedure alternative di risoluzione delle controversie, sulla base dell'esperienza maturata dall'AGCOM in tale materia, volto altresì a individuare soluzioni tecniche adeguate, ivi compreso il possibile riuso di piattaforme telematiche esistenti;

- VISTA** la Relazione illustrativa predisposta dagli Uffici;
- RITENUTO** necessario, alla luce di quanto precede, avviare un procedimento per l'adozione della *"Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118"*;
- RILEVATA** l'opportunità, nell'ambito dell'indicato procedimento, di porre in consultazione un documento contenente lo *"Schema di disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118"*;
- RITENUTO** al riguardo congruo, anche in considerazione delle tempistiche dettate dal citato articolo 10, comma 2, della l. 118/2022, individuare nel 9 gennaio 2023 il termine per la presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati;
- RITENUTO** conseguentemente congruo individuare nel 10 febbraio 2023 il termine di conclusione del procedimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, il procedimento volto all'adozione della disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118;
2. responsabile del procedimento è la dott.ssa Katia Gallo, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel.011.19212.558;
3. di porre in consultazione, nell'ambito del procedimento di cui al punto 1, lo *"Schema di disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118"*, allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
4. i soggetti interessati possono formulare osservazioni e proposte sul documento di consultazione di cui al punto 3 esclusivamente attraverso le modalità indicate nell'Allegato B alla presente delibera, entro e non oltre il termine del 9 gennaio 2023;

5. il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 1 è fissato al 10 febbraio 2023;
6. il documento di consultazione e le modalità di consultazione di cui al punto 4, unitamente alla Relazione illustrativa degli Uffici, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 1° dicembre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)